Direzione Regionale I.N.P.S.
Palermo, Via Maggiore Toselli n° 5

INTEGRAZIONE I.N.P.S. – I.N.P.D.A.P. – E.N.P.A.L.S.
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOGISTICA
DEI LOCALI SITI AL 1° PIANO E
REALIZZAZIONE AREA MEDICO LEGALE
STABILE SITO IN SIRACUSA
CORSO GELONE N° 90.

TAVOLA
n° 5

Tavola n° 1 – Relazione tecnica
Tavola n° 2 – Elenco prezzi
Tavola n° 3 – Computo metrico estimativo
Tavola n° 4 – Computo metrico oneri per la sicurezza
Tavola n° 5 – Capitolato speciale d'appalto
Tavola 6 – Elaborati grafici – piano terra – stato attuale
Tavola 7 – Elaborati grafici – piano terra – nuova sistemazione
Tavola 8 – Elaborati grafici – piano primo – stato attuale
Tavola 9 – Elaborati grafici – piano primo – nuova sistemazione

Palermo, lì settembre 2013

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è relativo ai lavori di ristrutturazione del 1° piano e sistemazione dell'area medico legale (piano terra / 1° piano) della Direzione Provinciale di Siracusa – Corso Gelone n° 90.

L'esecuzione dell'appalto è disciplinata ***Capitolato Generale d'Appalto*** approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n° 145 del 19 aprile 2000 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 07 giugno 2000 (indicato più brevemente in seguito con "capitolato generale"), dal presente ***Capitolato Speciale d'Appalto***, dagli ***allegati al Capitolato Speciale d'Appalto*** e dalle prescrizioni contenute nel **Bando di Gara** e nel **Disciplinare di Gara**.

Inoltre per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, e, in particolare:

- *regolamento per la disciplina dei contratti per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi dell'I.N.P.S.* approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 47 del 19 febbraio 2002;

- *decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163* (Codice degli Appalti) *e successive modifiche ed integrazioni;*

- *decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n° 207* (regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163);

- *decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81* e successive modificazioni e integrazioni.

Tenendo conto delle caratteristiche dell'edificio e della sua destinazione d'uso i lavori da realizzare devono essere compatibili in tutte le fasi ad Uffici funzionanti e nel normale orario di lavoro degli stessi; poiché le opere oggetto del presente appalto, ricadenti in zona a servizio degli uffici della sede esistente, saranno eseguite a fabbricato occupato e funzionante, la ditta nella formulazione dell'offerta dovrà tenere conto che la conduzione dei lavori sarà subordinata a tutte le esigenze e soggezione che potranno verificarsi per le necessità funzionali cui l'immobile è adibito.

Con riferimento all'art. 26 del D.lg. n° 81/2008 si riferisce che l'attività lavorativa svolta dalla "unità produttiva" interessata dai lavori non comporta rischi specifici.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L'appalto prevede le opere per la ristrutturazione del 1° piano e la sistemazione dell'area medico legale (piano terra / 1° piano) dello stabile di proprietà dell'Istituto, sito a Siracusa – Corso Gelone n° 90.

L'appalto stesso è secondo il sistema dell'Asta Pubblica con ribasso massimo unico percentuale sui prezzi unitari di cui all'elaborato: tavola n° 2 "Elenco Prezzi".

L'ammontare dell'appalto è stabilito in €. 160.901,64 compresi di €. 4.886,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, escluso oneri fiscali.

Si riporta di seguito il quadro economico dell'Appalto.

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		**€. 135.665,00**
Oneri per la Sicurezza	*€. 4.886,89*	
Interventi di dettaglio 10 %	€. 13.566,50	
Interventi migliorativi della funzionalità 5 %	€. 6.783,25	
Sommano	€. 25.236,64	€. 25.236,64
IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE		***€. 160.901,64***
❖ Oneri fiscali 22 %		€. 35.398,36
TOTALE DEL PROGETTO		**€. 196.300,00**

La Direzione di Siracusa Corso Gelone n° 90 è uno stabile di proprietà che si sviluppa come segue:

- Piano seminterrato – Archivi, locali tecnici e locale quadro generale;
- *Piano terreno – Reception e uffici* ***(da ristrutturare parzialmente, oggetto del presente appalto);***
- *Piano primo – uffici* ***(da ristrutturare, oggetto del presente appalto);***
- Piano secondo – uffici (già ristrutturato);
- Piano terzo – uffici (già ristrutturato);
- Piano quarto – uffici (già ristrutturato);
- Piano quinto – uffici (già ristrutturato);
- Piano sesto – uffici (già ristrutturato);
- Piano attico – uffici (già ristrutturato).

Le Ditte offerenti dovranno quindi tenere conto che la Sede di Siracusa è stata già ristrutturata nei piani: 7° - 6° - 5° - 4° - 3° - 2° e pertanto i componenti degli impianti e delle categorie di lavoro con i relativi materiali

da utilizzare per la ristrutturazione del 1° piano, dovranno essere scelti al fine di ottenere impianti e rifiniture perfettamente omogenei anche visivamente con tutti i piani della Direzione già ristrutturati; quindi il 1° piano deve rispecchiare la stessa distribuzione e la stessa tipologia di materiali usati nei piani già ristrutturati (7° - 6° - 5° - 4°- 3° - 2° piano).

I lavori dovranno essere eseguiti in stretta correlazione con altre ditte operanti nella stessa Sede.

I lavori di cui all'articolo precedente comprendono:

1. *LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, NEL CORRIDOIO, DI PAVIMENTO IN MARMO PIANO 1°;*

2. *LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, NELLE STANZE, DI PAVIMENTO IN MONOCOTTURA PIANO 1°;*

3. *LAVORI EDILI VARI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELL'AREA MEDICO LEGALE E DEL PAVIMENTO IN MARMO (SPOSTAMENTO PORTE, PARETI DIVISORIE, RIFACIMENTO PARZIALE PAVIMENAZIONE STANZE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE IN VETRO E RELATIVO TELAIO IN LEGNO, RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN GRES IN ALCUNE STANZE, ECC., ECC..) PIANO 1° E PIANO TERRA;*

4. *FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO PIANO 1°;*

5. *PITTURAZIONE PIANO 1° E PARTE DEL PIANO TERRA.*

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere completi in ogni parte, e, perfettamente rifiniti a regola d'arte, tanto da rendere i locali e gli impianti da essi interessati ottimamente rispondenti alle rispettive funzioni cui sono di regola destinati.

La ditta ha l'onere, prima dell'inizio dei lavori di presentare il piano di realizzazione e cantierizzazione delle opere, il tutto da approvare da parte dell'Istituto.

Per quanto attiene alle diverse lavorazioni o posa di materiali di qualunque genere, dovranno essere adoperati tutti i metodi e le tecniche più

appropriate che, nel rispetto delle strutture e degli impianti preesistenti, mirino all'ottenimento della buona esecuzione dei lavori e la loro durata nel tempo; tutte le tecniche di lavoro dovranno essere concordate ed approvate dalla D. L.; per quanto attiene alla descrizione specifica di ogni singola categoria di lavoro, sotto indicata o adottata nel corso dei lavori, si fa riferimento alla descrizione riportata nell'elenco prezzi della Regione Siciliana, attualmente in vigore o, per materiali specifici o particolari, alle norme di posa e prescrizioni dettate dalle ditte produttrici dei materiali medesimi.

Nel presente capitolato e nel computo metrico sono specificate le categorie di lavori; tutto quanto non specificatamente detto nella elencazione dei lavori, ma necessario per la completa definizione dell'opera nel suo insieme e per la sua utilizzazione ai fini pratici, si intende come scritto così anche per tratti o parti di impianti da modificare e/o riconnettere a seguito di parziale smantellamento o modifica, rimanendo a carico della ditta tutto quanto necessario per il raggiungimento del fine dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, lavori di qualsiasi tipo e genere che essi siano; i sopra citati lavori non specificatamente indicati si intendono compresi e retribuiti nella totalità delle opere preventivate specificatamente e quantizzate nell'offerta economica presentata dalla ditta.

ART. 4 - NORME DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

Le norme per la compilazione e la presentazione dell'offerta sono indicate nel Bando di Gara e nei suoi relativi allegati.

Le ditte concorrenti dovranno eseguire d'intesa all'Ufficio Tecnico competente dell'Istituto della Direzione Regionale I.N.P.S. per La Sicilia - via M. Toselli n° 5 - la necessaria visita di sopralluogo per assumere tutti quei dati ed elementi che possano concorrere per la compilazione dell'offerta, visita che potrà protrarsi per più giorni e con la facoltà di visionare accuratamente ogni parte degli impianti esistenti e dei locali, per essere in grado di valutare tutte indistintamente le spese e gli oneri. Sarà onere della ditta controllare in situ tutte le dimensioni e stato di efficienza degli attuali impianti e strutture, per tenere conto delle eventuali modifiche e degli eventuali adattamenti da eseguire nonché quanto altro necessario per la esatta compilazione dell'offerta. ***Della rispondenza dell'offerta in merito alle quantità e ai dati di fatto sarà tenuta sola responsabile la Ditta.***

ART. 5 - CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare i lavori designati all'art. 3 l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, e degli oneri relativi, e di aver valutato, nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo del materiale, della manodopera, dei noli e dei trasporti;

- di essersi reso conto della rispondenza delle previsioni progettuali di cui all'art. 1, e 2 del presente C.S.A. al fine della sua completa ottemperanza;

- di essere a conoscenza che lo svolgimento dei lavori potrà effettuarsi in concomitanza a lavori eseguiti da altre ditte, e che non potrà vantare ulteriori oneri per l'interferenza con le ditte medesime.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale, negli allegati, negli elaborati grafici e negli elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento.

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

- contratto di appalto;

- capitolato speciale di appalto;

- elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: ambientali, strutturali, funzionali e impiantistici;

nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1÷50, elaborati 1÷100, elaborati in scala minore), ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica e al funzionamento degli impianti;

- descrizione contenuta nei prezzi contrattuali.

ART. 6 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

I lavori saranno aggiudicati mediante pubblico incanto alle condizioni di cui all'attuale normativa che regola la materia ed, altresì, a condizione che la stessa sia in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Nella fattispecie l'aggiudicazione terrà luogo di contratto e verrà registrato in caso d'uso.

ART. 7 - SETTORE TECNICO COMPETENTE DELL'ISTITUTO

Per la Direzione dei Lavori, l'Istituto si avvarrà dei professionisti del Settore Tecnico - Edilizio della propria Direzione Regionale per la Sicilia, con sede a:

Via Maggiore Toselli, 5 - 90143 Palermo
Tel. 091 / 285421 - 285454.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

Con riferimento all'art. 75 – comma 1 – del Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore è tenuto a corredare la propria offerta, in sede di gara, di una **cauzione provvisoria** di €. 3.218,03 (Euro tremiladuecentodiciotto/03), pari al **2%** dell'importo a base d'asta, con le modalità indicate nel Bando di Gara e relativi allegati anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, accompagnata dall'impegno del fideiussore, previsto dall'attuale normativa, a prestare, in sede di stipula del contratto, **una garanzia fideiussoria pari al 10 %** dell'ammontare netto contrattuale così come prevista dall'art. 113 del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Detta garanzia costituita con le modalità previste dal Bando di Gara e relativi allegati dovrà contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione appaltante beneficiaria.

La fideiussione sarà svincolata soltanto dopo che sia stato approvato dall'Amministrazione aggiudicatrice il collaudo definitivo dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza.

ART. 9 - OPERE IN ECONOMIA

Le somministrazioni in economia, la cui esecuzione è prevista a titolo del tutto eccezionale potranno essere eseguite soltanto nei limiti degli ordini scritti, volta per volta impartiti dalla Direzione Lavori.

I compensi sono così stabiliti:

- Mercedi operai: per ogni ora o mezza ora di lavoro di operaio sarà accreditata la tariffa vigente alla data dell'offerta, rilevato dai bollettini pubblicati dall'Associazione Industriali della Provincia di Siracusa; *gli stessi saranno maggiorati della percentuale fissa del 22 % (ventidue per cento) depurata del ribasso d'asta;*

- Materiali: al prezzo corrente di mercato o di listino, al netto degli sconti d'uso, oppure desunti da fatture esibite dalla ditta; *gli stessi saranno maggiorati della percentuale fissa del 22 % (ventidue per cento) depurata del ribasso d'asta;*

La liquidazione delle somministrazioni in economia è subordinata alla presentazione dei buoni di lavoro, emessi dall'appaltatore, con l'indicazione oggettiva delle lavorazioni eseguite ed approvati dalla Direzione Lavori.

ART. 10 - CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE

I lavori in considerazione delle tipologie e dei vari ambienti in cui si svolgeranno potranno essere eseguiti secondo lotti successivi, la cui programmazione sarà stabilita dalla D. L.; in via presuntiva si ipotizzano n° 3 lotti, anche non consecutivi.

La consegna dei lavori sarà effettuata con relativo verbale, da redigersi entro 45 giorni dal perfezionamento del contratto (art. 153 – comma 2 del decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n° 207) in tale lasso di tempo la ditta aggiudicataria dovrà elaborare il progetto di cantierizzazione delle opere che faranno parte integrante del verbale di consegna lavori; *il progetto di cantierizzazione dovrà essere accettato dalla D. L.*.

Si specifica, ulteriormente, che i lavori potranno essere consegnati per lotti successivi da definire con ulteriori verbali durante l'esecuzione dei lavori.

Il verbale di consegna lavori sarà predisposto in conformità all'attuale normativa.

L'ultimazione dei lavori avverrà entro ***270 giorni*** dalla data di consegna e sarà certificata in contraddittorio con la ditta appaltatrice; per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a euro 120,00 (vedasi art. 145 – comma 3 del decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n° 207).

L'appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 30 giorni dalla data della consegna; ove il ritardo dovesse eccedere i 30 giorni, dalla data di consegna del singolo lotto, si potrà far luogo alla risoluzione del contratto.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione:

- il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione degli impianti;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;

- il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente capitolato;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

ART. 11 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione ne disporrà la sospensione, ordinandone le ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Per quanto indicato all'art. 10 del presente capitolato speciale, sono previste n° 90 giornate di sospensione.

ART. 12 - ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

Nei prezzi dell'offerta si intendono compresi, e quindi a carico della Ditta esecutrice i seguenti oneri:

- tutte le forniture di materiali e tutte le lavorazioni relative ivi compreso il trasporto dei materiali e del personale necessari, l'assistenza di specialisti sia ai trasporti sia alla posa in opera, i mezzi e i noleggi per dare l'opera completamente ultimata e funzionante nel rispetto di tutte le prescrizioni del presente capitolato speciale ed allegati e della Direzione dei Lavori;

- le spese tutte inerenti, compreso quelle di bollo e di registro, alla gara di appalto, alla aggiudicazione, ed alla gestione dell'appalto dalla consegna dei lavori, fino a quello dell'accertamento della regolare esecuzione, nella fattispecie l'aggiudicazione terrà luogo di contratto e verrà registrato in caso d'uso;

- le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per licenze, permessi, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, occupazioni temporanee di suolo pubblico o privato, interruzione di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, ecc., ecc..; in difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa, contravvenzione, soprattassa, nonché il risarcimento di eventuali danni;

- l'obbligo e l'onere per l'approntamento di tutte quelle opere, anche a carattere provvisorio, necessarie ad assicurare il normale uso dello stabile ed il normale svolgimento dei lavori; in particolare potrà essere richiesta dalla D. L.

l'installazione di un impianto provvisorio di illuminazione dei locali interessati ai lavori.

- tutti gli adempimenti e le spese nei confronti dell'Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere o di rilasciare licenze di esercizio, come i VV.F., Aziende Comunali, ISPESL, ASL, UNI, CEI, IMQ, ecc., ecc., compreso eventuali dazi doganali e tutti gli altri oneri fiscali ai quali non sia tenuto direttamente l'Istituto;

- le assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul lavoro secondo le norme vigenti o che venissero emanate in corso dei lavori;

- entro quindici giorni a far tempo dalla data di consegna, la ditta dovrà comunicare a mezzo lettera, il numero della posizione contro gli infortuni sul lavoro, nonché le sedi degli Istituti assicurativi e previdenziali presso le quali la ditta stessa versa i relativi contributi;

- le spese occorrenti per tutte le prove che la Direzione dei Lavori potrà ordinare per l'accettazione dei materiali, nonché quelle per le prove di funzionamento e per la regolare esecuzione;

- resta peraltro stabilito che l'accettazione di qualunque materiale o meccanismo non esonererà la ditta dalle responsabilità e garanzie cui è tenuta in virtù delle norme del presente capitolato speciale ed allegati; alla ditta è fatto obbligo di sostituire o riparare a sue spese i materiali, le attrezzature e quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori, che risulta danneggiato, sottratto o non accettato dalla Direzione dei Lavori;

- la ditta solleva l'Istituto, i suoi dipendenti ed i suoi aventi causa da ogni responsabilità derivante da danni a cose, persone ed animali dovuti all'esecuzione dei lavori e verificatosi in qualsiasi tempo in conseguenza degli stessi e di farsi carico degli oneri tutti conseguenti ad essi e delle azioni legali relative;

- ogni altro onere previsto dal capitolato generale ivi compreso quant'altro necessario a dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte, senza che l'Istituto abbia a sostenere alcuna spesa oltre il prezzo contrattuale.

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto

concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto dall'attuale normativa.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore deve altresì preporre alla direzione del cantiere, quale responsabile una idonea figura professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare e, ove non conduca direttamente i lavori, deve conferire formale mandato allo stesso direttore del cantiere e/o ad altro proprio rappresentante, in conformità di quanto disposto dall'attuale normativa.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, con particolare riferimento:

- alla integrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, del piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall'Appaltante ed alla contestuale presentazione del **piano operativo di sicurezza** e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui all'attuale normativa, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del **programma di esecuzione dei lavori**;

- alla elaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro e ai propri mezzi d'opera, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;

- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle **campionature**, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle eventuali **prove tecniche**;

- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e

dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all’ambiente ed alle zone interessate;

- all'obbligo di **trasporto a discariche autorizzate** del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere;

- all’obbligo, a lavori ultimati, di ogni singolo lotto, di **ripristino dello stato dei luoghi** interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

In aggiunta a quanto già specificato ai precedenti articoli, sono a carico dell'Appaltatore, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati, considerati dall’appaltatore nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

- l’accertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;

- l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;

- la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

- il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;

- la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti

per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

- l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;

- la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori;

- la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;

- l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;

- la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;

- la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo;

- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere

eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dall'attuale normativa, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano generale di sicurezza;

- la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle con indicazione dei lavori che verranno eseguiti, dei progettisti, dell'ufficio di direzione lavori, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori;

- la eventuale fornitura (a semplice richiesta verbale da parte della D. L.) mensile all'Appaltante in duplice copia di almeno dieci fotografie a colori 18 x 24, dimostrative dello stato di avanzamento dei lavori;

- la fornitura dell'energia elettrica per tutte le prove di funzionamento degli impianti necessari per l'esecuzione delle prove di tenuta a caldo e/o a freddo, prima della consegna delle opere, per la verifica del funzionamento degli stessi, qualora tale potenza dovesse essere superiore o non impegnabile a quella utilizzata normalmente dalla Sede.

Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:

- la consegna delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell'attuale normativa da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla stessa legge;

- la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle reti elettriche, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione; *si precisa che durante l'esecuzione dei lavori la ditta è tenuta a predisporre gli elaborati di cui al precedente paragrafo ed a consegnare copia alla D. L.;*

- la consegna di tutta la documentazione relativa ad impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di

uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione ;

- la presenza di esperti per l'assistenza, alla consegna, dell'avvio degli impianti;

- la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna;

- la consegna delle misure di sicurezza e gestione degli impianti a lavori ultimati.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Appaltante.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

ART. 13 - DOCUMENTI DI APPALTO – STRUTTURE ED IMPIANTI

Fanno parte integrante del presente capitolato, oltre quanto indicato all'art.1, le seguenti norme:

- le leggi,i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali vigenti;

- le norme emanate da C.N.R., le norme UNI, le norme CEI, ecc., ecc., ivi compreso tutte le nome emanate dagli organismi pubblici preposti alla sicurezza;

- elaborati grafici di massima.

L'esecuzione dei lavori deve svolgersi nel rispetto di dette norme.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato;

- di fare propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da dette eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere.

Gli esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore lavori.

ART. 14 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in conto ai sensi degli articoli 29 e 30 del Capitolato Generale per gli Appalti ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso contrattuale e della prescritta ritenuta di garanzia dello 0,5% (ai sensi dell'art. 7 del D. M. 145/2000) raggiunge l'importo di euro **40.000,00 (euro quarantamila/00)**.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente alla ultimazione dei lavori.

Il restante 0,5 % per ritenuta di garanzia, verrà corrisposto a saldo, subordinatamente all'approvazione di collaudo o regolare esecuzione da parte di

quest'Istituto, da effettuarsi in ottemperanza a quanto prescritto nell'appalto in questione.

La ditta è obbligata a rispettare quanto prescritto dall'art. 3 comma 8 della legge n° 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento delle rate di acconto è comunque subordinato alla verifica della correntezza contributiva da parte dell'Istituto.

Ai fini del computo del credito dell'Impresa, sono portati in conto gli oneri per la sicurezza, in proporzione all'importo dei lavori eseguiti.

Possono essere portati in conto, su richiesta dell'Appaltatore, anche i materiali in provvista giacenti in cantiere alla data del relativo stato di avanzamento e fino al 50 % (cinquanta percento) del valore. Detto valore verrà desunto dai listini dei prezzi all'ingrosso pubblicati dalla competente Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, sui quali verrà apportata anche la riduzione del ribasso d'asta, senza, si intende, applicare l'aumento del 22 % inerente alla provvista per lavori in economia.

In mancanza dei prezzi di elenco saranno considerati i prezzi delle fatture quietanzate che saranno valutate al 50 %.

Tali importi dei materiali in provvista non potranno comunque superare l'ammontare del deposito cauzionale versato e saranno detratti, dopo l'impiego dei materiali stessi, dagli importi dei successivi pagamenti.

A norma degli articoli 17 e 18 del D.P.R. n° 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni, l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'appalto in oggetto sarà corrisposta dall'Appaltatore con diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto.

La polizza fideiussoria di cui all'art. n° 113 del D.lg. n° 163/2006 verrà svincolata, subordinatamente all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e Successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore è obbligato ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge n° 136, all'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati

dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato.

Pertanto l'appaltatore provvede a comunicare alla Committente il codice e IBAN o Conto Corrente postale sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi) nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui detti conti.

ART. 15 - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dall'appalto quelle opere e provviste che ritenga più conveniente non far eseguire, oppure eseguire direttamente o far eseguire ad altra ditta, senza limiti di sorta nonché in deroga a quanto stabilito dal Capitolato Generale.

L'Appaltatore espressamente rinuncia a vantare alcuna ragione di opposizione o di compensi di sorta.

ART. 16 - VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

L'amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che, non aggravando eccessivamente l'onere economico della ditta, riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente capitolato generale e/o dal presente capitolato e relativi allegati. Di contro l'appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere eliminata a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'amministrazione appaltante.

ART. 17 - AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI

L'esecuzione dei lavori in oggetto è subordinata al rilascio da parte delle competenti autorità Comunali, delle autorizzazioni prescritte dalla vigente legislazione in materia urbanistica.

ART. 18 - GARANZIA

Per la durata di 2 (due) anni a far tempo dalla visita di collaudo, l'appaltatore garantisce l'Istituto contro i vizi ed i difetti che, in qualsiasi grado, diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non siano precedentemente manifestati; ciò anche nel caso che l'appaltatore abbia ignorato i detti vizi o difetti.

Per tale durata, anche ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile, la ditta è tenuta a provvedere immediatamente alle prove, alle riparazioni, alle sostituzioni di parti difettose ed a tutte le altre prestazioni che gli vengano richieste in conseguenza di vizi e difetti riscontrati.

ART. 19 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E CONTO FINALE

Il certificato di ultimazione sarà compilato soltanto quando sia stata raggiunta la completa e perfetta ultimazione dell'opera.

Qualora alla scadenza del termine di ultimazione stabilito dal precedente art. 10, tale stato di compiutezza e di perfezione non venga riconosciuto dalla D.L., questa mediante ordine di servizio prescriverà i lavori necessari per aggiungerlo e fisserà il tempo della loro esecuzione senza pregiudizio della decorrenza della penalità per ritardata ultimazione.

Trascorso inutilmente anche tale tempo, i lavori tuttora occorrenti saranno eseguiti d'ufficio, previa loro elencazione in un verbale di constatazione, da compilarsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio.

Il conto finale sarà compilato entro 60 giorni dalla data del certificato d'ultimazione dei lavori.

ART. 20 – COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

E' regolato dall'art. 141 del D.lg. n° 163/2006 ed in particolare l'appaltatore dovrà a proprie cura e spese mettere a disposizione del Direttore dei Lavori gli operai e i mezzi d'opera per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti.

Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Direttore dei Lavori potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, e la spesa relativa, ivi

compresa la penale per eventuale ritardo verrà detratta dal residuo credito dovuto all'impresa.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. ***Ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo***.

ART. 21 - DANNI ALLE OPERE ED AI MATERIALI

La ditta solleva l'Istituto da ogni responsabilità per sottrazioni o danni apportati ai materiali depositati in cantiere ovvero posti in opera. Di conseguenza, fino al momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione, l'appaltatore è obbligato a sostituire o riparare a sue spese i materiali sottratti o danneggiati.

La ditta, inoltre, è responsabile di ogni danno che le proprie maestranze potranno comunque arrecare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato o asportato.

ART. 22 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Non è previsto il subappalto.

Non sono considerati subappalti:

- i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore (art. 18 - comma12 - Legge 55/1990);
- il trasporto che non preveda l'impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante l'uso d' sollevatori, o macchinari simili, dell'Appaltatore;
- la fornitura di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti.

ART. 23 – CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

Costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di

materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

È altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento della qualità e della resistenza di componenti e materiali approvvigionati, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti, con l'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori specializzati accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei lavori, e per l'ottenimento dei relativi certificati.

ART. 24 – ASSICURAZIONI

È onere dell'Appaltatore, da ritenersi anch'esso compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di primaria importanza nel settore e di gradimento dell'Istituto, delle polizze riguardanti le assicurazioni appresso specificate:

1. polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi, l'Istituto ed i suoi dipendenti o aventi causa derivanti dai lavori e per la durata degli stessi, ai sensi dell'art. 129, comma 1 del Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006 ed ai sensi dell'art. 125 del decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n° 207; **detta polizza dovrà avere i seguenti massimali:**
    - **a) €. 1.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi;**
    - ***b)* €. 500.000,00 per opere da realizzare** *(partita 1 D. M. 123/2004);*
    - ***c)* €. 250.000,00 per opere preesistenti** *(partita 2 D.M. 123/2004)*
    - ***d)* €. 50.000,00 per demolizioni e sgombero** *(partita 3 D.M. 123/2004)*

Tale polizza dovrà specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo.

Le polizze dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n° 123 del 12 marzo 2004.

ART. 25 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le disposizioni di cui all'attuale normativa.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione lavori dell'Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Appaltante medesimo ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.

ART. 26 – CONTROVERSIE

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di appalto si farà riferimento a quanto previsto nell'art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Le controversie non composte a norma dell'art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

RECESSO

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Ai sensi del comma 2 del suddetto art. 134 del D.Lgs. n°

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni il decimo dell'importo delle opere non eseguite sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 135 del D.Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO GRAVE IRREGOLARITA' E GRAVE RITARDO

La stazione appaltante delibererà la risoluzione del contratto al verificarsi di grave inadempimento e/o grave irregolarità e/o grave ritardo da parte dell'appaltatore, tale compromettere la buona riuscita dei lavori, secondo le modalità previste dall'art. 136 del D.Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO ESECUZIONE D'UFFICIO

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Impresa appaltatrice nella forma dell'ordine di servizio: contestualmente è fissato il giorno (con un preavviso di almeno 20 giorni) per la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e per l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore lavori con conseguente immissione dell'Amministrazione nel possesso del cantiere. In caso di subentro di un nuovo appaltatore il direttore lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente appaltatore indicando le eventuali indennità da corrispondere. In caso di esecuzione d'ufficio dei lavori, si procederà all'indicazione dei materiali, macchine ed attrezzature esistenti nel cantiere che dovranno essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione stessa. Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa appaltatrice dichiara, ora per allora, il proprio incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio previste dalla normativa vigente.

All'atto dell'immissione nel possesso del cantiere, si farà luogo, in contraddittorio fra la direzione lavori od altro idoneo rappresentante dell'Amministrazione ed il rappresentante dell'Impresa appaltatrice o, in assenza di questo, alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di

constatazione dello stato dei lavori del cantiere ed all'inventario dei materiali a piè d'opera, dei macchinari e delle attrezzature esistenti in cantiere in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

A chiusura del verbale l'Amministrazione indicherà quali materiali, macchinari ed attrezzature dovranno essere sgomberati ed il termine entro il quale lo sgombero dovrà essere completato riservandosi, in caso di inadempienza, l'esecuzione diretta dello sgombero ed il deposito di materiali ed attrezzature a spese dell'Impresa appaltatrice. Se il verbale non sarà redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, verrà comunicato per ogni ulteriore effetto all'Impresa medesima nelle forme di legge.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice, i rapporti con questa saranno definiti, con riserva di ogni diritto ed azione dell'Amministrazione, corrispondendo per i lavori a corpo il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base al prezzo contrattuale offerto dall'Impresa secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

ART. 27 – ANTICIPAZIONE DI SOMME DA PARTE DELL'ISTITUTO

Non è concessa l'anticipazione sul prezzo di appalto giusto art. 5 decreto legge 28 marzo 1997 n° 79 convertito in legge 28 maggio 1997 n° 140.

I N D I C E

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

ART. 4 - NORME DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 5 - CONDIZIONI DI APPALTO

ART. 6 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

ART. 7 - SETTORE TECNICO COMPETENTE DELL'ISTITUTO

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 9 - OPERE IN ECONOMIA

ART. 10 - CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE

ART. 11 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

ART. 12 - ONERI A CARICO DELLA DITTA

ART. 13 - DOCUMENTI DI APPALTO – STRUTTURE ED IMPIANTI

ART. 14 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

ART. 15 - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

ART. 16 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

ART. 17 - AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI

ART. 18 - GARANZIA

ART. 19 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E CONTO FINALE

ART. 20 – COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ART. 21 - DANNI ALLE OPERE ED AI MATERIALI

ART. 22 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 23 – CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

ART. 24 – ASSICURAZIONI

ART. 25 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

ART. 26 – CONTROVERSIE

ART. 27 – ANTICIPAZIONE DI SOMME DA PARTE DELL'ISTITUTO